

i fondi sono stati compiutamente compensati: Siccome un' imposizione sopra la rendita de' terreni non può far crescere la rendita, perchè il prodotto netto, che rimane, dedotto il rimpiazzo de' fondi del castaldo, e del suo profitto ragionevole, non può esser più grande dopo il dazio, che prima; così per la stessa ragione un' imposizione sopra l' interesse del denaro, non potrebbe far crescere il prezzo dell' interesse, supponendosi, che la quantità del fondo pecuniario nel paese, egualmente che la quantità de' terreni, rimanga dopo l' imposizione la stessa di prima. Abbiamo dimostrato nel primo libro, che il prezzo ordinario del profitto si regola da per tutto sopra la quantità de' fondi da impiegare in proporzione della quantità degl' impieghi; o degli affari che ne hanno bisogno: ora la quantità degl' impieghi o degli affari, che hanno bisogno de' fondi non può essere nè accresciuta, nè scemata da un' imposizione sopra l' interesse del danaro. Il valore adunque del profitto resterebbe necessariamente lo stesso; ma la porzione di questo profitto necessaria per indennizzare il rischio, e la pena d' impiegare i fondi, resterebbe similmente la stessa; poichè non vi sarebbe nessun cangiamento nè nel rischio, nè nella pena. L' altra porzione del profitto, quella cioè, che appartiene al proprietario de' fondi, resterebbe perciò necessariamente la stessa: è dunque vero, che a prima vista l' interesse del danaro sembra tanto adattato a soffrire un' imposizione diretta, quanto la rendita de' terreni.

Vi sono